

Estratto - Regolamento “Gestione delle Segnalazioni - Whistleblowing”

Titolo: Estratto Gestione delle Segnalazioni *Whistleblowing*
Versione: 1.2 - Stato: Approvato - Data di approvazione: 27/06/2023

Indice

1	Perimetro di applicazione	3
2	Glossario	4
3	Premessa	8
3.1	Obiettivo	8
4	Gestione delle Segnalazioni	9
4.1	Ricezione, istruttoria e accertamento della Segnalazione	10
4.2	Archiviazione della Segnalazione	13
4.3	Provvedimenti disciplinari e altre iniziative	14
4.4	Conservazione della documentazione e tracciabilità	14
4.5	Trattamento dei dati ai fini <i>privacy</i>	15
5	Altri canali di segnalazione	15

Titolo: Estratto Gestione delle Segnalazioni *Whistleblowing*
Versione: 1.2 - Stato: Approvato - Data di approvazione: 27/06/2023

1 Perimetro di applicazione

Le informazioni contenute nel documento sono destinate a CDP Venture Capital SGR S.p.A. (“CDP Venture” o la “Società”).

Gli adempimenti relativi alle Segnalazioni di violazioni normative interne ed esterne, decritti nel presente Regolamento, che trovano applicazione per CDP Venture.

Titolo: Estratto Gestione delle Segnalazioni *Whistleblowing*
Versione: 1.2 - Stato: Approvato - Data di approvazione: 27/06/2023

2 Glossario

- **ANAC:** Autorità Nazionale Anticorruzione, Autorità con il potere di gestione delle segnalazioni esterne e di applicazione delle sanzioni;
- **Legge:** Decreto Legislativo 10 marzo 2023 n. 24 di attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali, il c.d. "Decreto Whistleblowing"
- **Canali per le Segnalazioni:** canali con cui è possibile effettuare le Segnalazioni (interno, esterno, divulgazione pubblica, denuncia presso l'Autorità giudiziaria o contabile).
- **Piattaforma Informatica - Software "eWhistle":** piattaforma informatica implementata da CDP Venture ed utilizzabile dal Personale della Società per segnalare condotte illecite in ambito di: i) Modello 231; ii) Codice Etico; iii) Antiriciclaggio¹.
- **CDP Venture Capital SGR S.p.A.:** la Società (anche "CDP Venture").
- **Divulgazione Pubblica:** rendere di pubblico dominio informazioni sulle violazioni tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque tramite mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone.
- **Gestore della Segnalazione o Responsabile dei sistemi interni delle segnalazioni:** assicura il corretto svolgimento del procedimento e riferisce direttamente e senza indugio agli organi aziendali le informazioni oggetto di segnalazione, ove rilevanti. Il responsabile dei sistemi interni di segnalazione tiene un apposito registro delle segnalazioni. In linea con il principio di proporzionalità, direttamente gestisce le fasi di ricezione, esame e valutazione del procedimento di segnalazione. Per CDP VC è designato il Responsabile della Funzione Revisione Interna.
- **Responsabile per la custodia dei dati identificativi del Segnalante:** il Gestore delle Segnalazioni che si occupa del servizio di custodia dei dati identificativi del Segnalante che abbia effettuato delle Segnalazioni utilizzando il Software "eWhistle".
- **Modello 231:** Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D. Lgs. 231/01.
- **Organismo di Vigilanza o OdV:** organismo interno di controllo, di natura collegiale, preposto alla vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del Modello 231 adottato dalla Società, nonché al relativo aggiornamento.
- **Personale:** i dipendenti aventi un rapporto di lavoro subordinato con la Società e coloro che comunque operano sulla base di rapporti che ne determinano l'inserimento nell'organizzazione aziendale, anche in forma diversa dal rapporto di lavoro subordinato, nonché ex dipendenti,

¹ Il canale alternativo individua un ambito residuale di condotte illecite denominato "Altro" che il Personale della Società possono selezionare per le Segnalazioni non rientranti negli ambiti sopra citati (Modello 231, Codice Etico e Antiriciclaggio). Per completezza si specifica che nella categoria "Altro" vi rientra la violazione della normativa interna (*Policy*, procedure, ecc), delle disposizioni del TUF e MAR (ove applicabile), nonché le segnalazioni in materia di: i) privacy; ii) tutela del consumatore; iii) servizi finanziari.

Titolo: Estratto Gestione delle Segnalazioni *Whistleblowing*
Versione: 1.2 - Stato: Approvato - Data di approvazione: 27/06/2023

lavoratori ancora in prova, lavoratori autonomi, liberi professionisti e consulenti, azionisti e i membri dell'organo di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, i volontari e i tirocinanti retribuiti e non retribuiti.

- **Terze Parti:** i terzi che agiscano per conto della Società nell'ambito delle Attività Rilevanti, ovverosia le attività della Società nel cui ambito risulta astrattamente configurabile il rischio di commissione dei reati e degli illeciti ai sensi del Modello 231, ovvero i soggetti, il cui rapporto giuridico con CDP Venture Capital, non è ancora iniziato, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali;
- **Ritorsioni:** qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione o della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica e che provoca o può provocare alla persona segnalante o alla persona che ha sporto la denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto;
- **Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali (*General Data Protection Regulation "GDPR" - Regulation 2016/679*):** regolamento entrato in vigore il 25 maggio 2018 che impone una serie di obblighi nei confronti delle imprese relativamente al trattamento dei dati di persone fisiche effettuate da qualunque entità attiva in Europa (ad esempio: nomina del *Data Protection Officer*, implementazione registro del trattamento, ecc.).
- **Segnalazione:** comunicazione del Segnalante, scritta od orale avente ad oggetto informazioni sulle violazioni acquisite dal segnalante nell'ambito del contesto lavorativo, avente ad oggetto informazioni di:
 - condotte illecite rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/01, fondate su elementi di fatto precisi e circostanziati e/o di violazioni del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato dalla Società e/o del Codice Etico, nonché della normativa interna, di cui il Segnalante sia venuto a conoscenza in ragione delle funzioni svolte;
 - violazioni, potenziali o effettive, delle normative interne ed esterne in materia di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo o di abusi di mercato, di cui il Segnalante sia venuto a conoscenza in ragione delle funzioni svolte (ove applicabile).

Sudette Segnalazioni si distinguono in:

- "Segnalazioni circostanziate", la cui narrazione dei fatti è effettuata con un grado sufficiente di dettaglio da consentire alle competenti funzioni aziendali di identificare elementi utili o decisivi ai fini della verifica della fondatezza della Segnalazione medesima. Tali Segnalazioni possono essere fatte in:
 - buona fede, (c.d. "Segnalazioni in buona fede") quando effettuate dal Segnalante nella ragionevole convinzione, fondata su specifici elementi di fatto, che la condotta illecita si sia verificata;
 - mala fede, (c.d. "Segnalazione in mala fede") nei casi in cui la Segnalazione risulti priva di fondamento e fatta al mero scopo di arrecare un danno ingiusto nei confronti della persona e/o della società segnalata;

Titolo: Estratto Gestione delle Segnalazioni *Whistleblowing*

Versione: 1.2 - Stato: Approvato - Data di approvazione: 27/06/2023

- “Segnalazione generica”: trattasi di quella Segnalazione di contenuto talmente generico da non consentire alcun accertamento in merito alla stessa;
- “Segnalazione anonime”, ovvero quelle Segnalazione in cui le generalità del soggetto Segnalante non sono note, né individuabili in maniera univoca;
- “Segnalazione relativa a fatti rilevanti” ovvero quelle Segnalazioni su anomalie e/o frodi:
 - i. per la quale sia stimabile per CDP Venture un impatto sul bilancio quantitativamente e qualitativamente significativo;
 - ii. che riguardi i membri degli organi societari di CDP Venture, primi riporti organizzativi del Presidente del Consiglio di Amministrazione, Amministratore Delegato e Direttore Generale di CDP Venture.

In attuazione delle disposizioni di Legge vigenti, le Segnalazioni possono essere inoltrate tramite: i) canale interno, istituito da CDP Venture Capital, ii) canale esterno, (in presenza di determinate condizioni espressamente declinate dalla Legge e descritte *infra* indirizzando la comunicazione all’ANAC.; iii) divulgazione pubblica, iv) denuncia all’autorità giudiziaria o contabile.

- **Contesto lavorativo:** attività lavorative o professionali, presenti o passate, attraverso le quali, indipendentemente dalla natura di tali attività, una persona acquisisce informazioni sulle violazioni e nel cui ambito potrebbe rischiare di subire ritorsioni in caso di segnalazione o divulgazione pubblica o di denuncia all’autorità giudiziaria o contabile.
- **Informazioni sulle violazioni:** informazioni, compresi i fondati sospetti riguardanti violazioni commesse o che, sulla base di elementi concreti, potrebbero essere commesse nell’organizzazione cui la persona segnalante o colui che sporge denuncia all’Autorità Giudiziaria o contabile intrattiene un rapporto giuridico, nonché gli elementi riguardanti condotte volte a occultare tali violazioni;
- **Violazioni:** comportamenti, atti od omissioni che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’amministrazione pubblica o dell’ente privato e che consistono in:
 - 1) illeciti amministrativi, contabili, civili o penali;
 - 2) condotte illecite rilevanti ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, o violazioni dei modelli di organizzazione e gestione ivi previsti;
 - 3) illeciti che rientrano nell’ambito di applicazione degli atti dell’Unione europea o nazionali indicati nell’allegato al Decreto Legislativo 10 marzo 2023 n. 24 ovvero degli atti nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell’Unione Europea relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell’ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;

Titolo: Estratto Gestione delle Segnalazioni *Whistleblowing*
Versione: 1.2 - Stato: Approvato - Data di approvazione: 27/06/2023

- 4) atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione Europea di cui all'art. 325 TFUE;
 - 5) atti od omissioni riguardanti il mercato interno (merci, persone, servizi e capitali) di cui all'art. 26, par. 2 TFUE comprese le violazioni delle norme dell'UE in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, nonché le violazioni riguardanti il mercato interno connesse ad atti che violano le norme in materia di imposta sulla società o i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l'oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulla società;
 - 6) atti o comportamenti che vanificano le finalità delle disposizioni dell'Unione Europea nei settori indicati al punto 3), 4), 5).
- **Segnalante:** il Personale e terze Parti che effettuano una Segnalazione.
 - **Segnalato:** soggetto cui si riferiscono i fatti oggetto di Segnalazione.
 - **Persona coinvolta:** soggetto menzionato nella segnalazione interna o esterna ovvero nella divulgazione pubblica come persona alla quale la violazione è attribuita o come persona comunque implicata nella violazione segnalata o divulgata pubblicamente.
 - **Whistleblowing:** strumento di derivazione anglosassone attraverso il quale il Personale avente un rapporto di lavoro o di altra natura con un'organizzazione – sia pubblica che privata – segnalano ad appositi organismi o individui condotte illecite di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito dell'organizzazione medesima.

Titolo: Estratto Gestione delle Segnalazioni *Whistleblowing*
Versione: 1.2 - Stato: Approvato - Data di approvazione: 27/06/2023

3 Premessa

3.1 Obiettivo

L'obiettivo del documento è quello di regolamentare il processo di gestione delle Segnalazioni², in termini di ricezione, analisi e trattamento, in conformità alle prescrizioni normative di cui alla Legge n. 179/17 recante "*Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato*" (di seguito, anche la "Legge"), al Decreto Legislativo 21 novembre 2007 n. 231, come modificato dal Decreto Legislativo 25 maggio 2017, n. 90 (di seguito, anche il "Decreto anticiclaggio"), al Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (c.d. TUF), art. 4 *undecies* (c.d. TUF), al Regolamento Ue n. 596/2014 in materia di abusi di mercato (c.d. MAR), all'art. 9 del Regolamento di attuazione degli articoli 4-*undecies* e 6, comma 1, lettere *b*) e *c-bis*), del TUF e il decreto legislativo 24/2023 emanato in "Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali"

In particolare, le Segnalazioni in esame, trasmesse dal Personale della Società, riguardano qualsiasi comunicazione avente ad oggetto fatti che possono configurare reati, illeciti o irregolarità e/o comportamenti di qualsiasi natura, anche meramente omissivi, riferibili al Personale della Società e/o a soggetti terzi con cui la SGR ha rapporti d'affari posti in essere in violazione (i) del Codice Etico e delle normative interne (ii) del Modello 231 adottato da CDP Venture, (iii) della normativa anticiclaggio esterna (Decreto anticiclaggio) ed interna, nonché del TUF e MAR (ove applicabile).

Le Segnalazioni devono contenere i seguenti elementi - che si considerano requisiti necessari per la ricevibilità della segnalazione:

- generalità del Segnalante qualora questi decida di inviare la Segnalazione specificando la propria identità;
- descrizione dei fatti, generalità o altri elementi che consentano di identificare la Persona coinvolta;
- circostanze di tempo e luogo in cui si sono verificati i fatti qualora conosciute;
- tipologia di condotta illecita;
- altri soggetti a conoscenza dei medesimi fatti;
- ogni altra informazione che possa fornire un utile riscontro ai fini della ricostruzione e successiva verifica dei fatti riportati, inclusi eventuali documenti da allegare alla Segnalazione che possano fornire elementi di fondatezza dei fatti segnalati.

³ Non sono prese in considerazione e le Segnalazioni transitate per canali diversi da quelli ufficiali.

Titolo: Estratto Gestione delle Segnalazioni *Whistleblowing*
Versione: 1.2 - Stato: Approvato - Data di approvazione: 27/06/2023

Le tutele previste dal presente Regolamento non si applicano, tra gli altri, nei seguenti casi:

- Segnalazioni generiche, ovvero fondate su meri/e sospetti o voci;
- Segnalazioni effettuate esclusivamente per fini personali del Segnalante che non riguardano in nessun caso aspetti di interesse per CDP Venture Capital;
- Segnalazioni effettuate in malafede o contenenti informazioni che il Segnalante sa essere false.

Non sono trattate come Segnalazioni ai fini del presente documento:

- le carenze riscontrate a seguito di errori non riconducibili alle violazioni, come definite nel Glossario: (i) rilevate e documentate dalle Funzioni aziendali nell'ambito dei controlli interni di primo livello; (ii) individuate dalle Funzioni di controllo di secondo e terzo livello per le quali sono definite azioni di miglioramento per rafforzare il Sistema di Controllo Interno ed è prevista una reportistica verso le funzioni/organi di controllo;
- le comunicazioni riguardanti circostanze/fatti già noti e oggetto di contenziosi pendenti tra la Società e terzi e presidiati dal legale e/o dalle altre unità organizzative aziendali competenti. Dette comunicazioni saranno inviate alle funzioni aziendali competenti a riceverle e gestirle sulla base delle normative di riferimento.

Al fine di assicurare il rispetto degli obblighi di Legge, La Società pubblica un estratto della presente Policy in apposita sezione del sito web al fine di fornire a tutte le parti che non hanno accesso alla intranet aziendali informazioni chiare sul canale, sulle procedure e sui presupposti per effettuare le segnalazioni, sia interne che esterne.

4 Gestione delle Segnalazioni

Le segnalazioni interne Whistleblowing sono gestite attraverso le seguenti principali fasi:

1. Ricezione, istruttoria e accertamento della Segnalazione

- a) Ricezione ed analisi preliminare di ricevibilità della segnalazione inviata dal Segnalante (UO Revisione Interna);
- b) Attività di *protocollo interno* della Segnalazione e tempestiva comunicazione al Segnalante della presa in carico, entro 7 giorni dal ricevimento;
- c) Analisi sulla rilevanza ai sensi del Modello 231 della segnalazione e, in caso di positivo accertamento, coinvolgimento dell'OdV mediante un'opportuna informativa in tutte le fasi della Gestione;
- d) Svolgimento dell'attività di indagine/istruttoria e riscontro al segnalante entro 3 mesi;

2. Archiviazione della Segnalazione

3. Reporting

Titolo: Estratto Gestione delle Segnalazioni *Whistleblowing*
Versione: 1.2 - Stato: Approvato - Data di approvazione: 27/06/2023

4.1 Ricezione, istruttoria e accertamento della Segnalazione

Il Personale e/o le Terze Parti trasmettono le Segnalazioni non appena venga a conoscenza dei fatti che si intende denunciare.

CDP Venture predispone i seguenti canali di comunicazione:

- piattaforma informatica eWhistle accessibile al seguente link: <https://ewhistlecdpventurecapital.azurewebsites.net/>
- indirizzo e-mail: whistleblowing@cdpventurecapital.it
- casella vocale, numero: +39 06 42214763
- posta ordinaria indirizzata a Revisione Interna, Via Alessandria 220, 00198, Roma, specificando sull'involucro della busta il carattere "RISERVATO" della missiva e la dicitura "CDP Venture Capital SGR - *Whistleblowing*".

Le segnalazioni possono essere effettuate anche in forma orale attraverso linee telefoniche o sistemi di messaggistica vocale o, su richiesta della persona segnalante, mediante un incontro diretto.

Tali canali garantiscono la riservatezza dell'identità del Segnalante, della Persona coinvolta, del Facilitatore, della persona comunque menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.

Eventuali Segnalazioni pervenute tramite canali diversi da quelli sopra citati e/o non indirizzati ai Gestori della segnalazione devono essere trasmesse, entro tre giorni dal ricevimento, dalla struttura che ha ricevuto la comunicazione ai Gestori che, con il supporto delle strutture competenti, svolgeranno le necessarie verifiche, dando contestuale notizia della trasmissione alla persona segnalante.

Entro 7 giorni dal ricevimento della Segnalazione, il Gestore della Segnalazione invia al Segnalante un avviso di ricevimento della Segnalazione.

Il Personale di CDP Venture che riceve una Segnalazione e/o che sia coinvolto, a qualsiasi titolo, nella gestione della stessa, è tenuta a garantire la massima riservatezza sui soggetti e sui fatti segnalati. Difatti, il Segnalato non ha diritto di ottenere indicazioni circa l'origine della Segnalazione né tantomeno informazioni circa i dati personali del Segnalante.

La Segnalazione non costituisce, di per sé, violazione degli obblighi derivanti dal rapporto contrattuale tra il Segnalato e CDP Venture.

In particolare, poi, laddove la segnalazione afferisca ambiti riguardanti il Modello 231, la segnalazione e la relativa gestione saranno svolte con il coinvolgimento dell'OdV mediante opportuna informativa in tutte le fasi di gestione della stessa; in tutti gli altri casi, il Gestore delle Segnalazioni condurrà l'iter istruttorio in autonomia, fornendo, ove necessario, all'OdV un'informativa successiva e aggregata.

La Segnalazione deve contenere tutti gli elementi utili per accertare la fondatezza dei fatti denunciati (ad esempio generalità del Segnalante qualora questi decida di inviare la Segnalazione specificando la propria identità, descrizione dei fatti, generalità o altri elementi che consentono di identificare il

Titolo: Estratto Gestione delle Segnalazioni *Whistleblowing*
Versione: 1.2 - Stato: Approvato - Data di approvazione: 27/06/2023

Segnalato, qualora conosciute, circostanze di tempo e luogo in cui si sono verificati i fatti, ogni altra informazione che possa fornire un utile riscontro ai fini della ricostruzione e successiva verifica dei fatti riportati, ecc.)³. Inoltre, il Segnalante deve dichiarare se ha un interesse privato collegato alla segnalazione.

Alla ricezione di una Segnalazione, il Gestore della Segnalazione svolge un'analisi preliminare necessaria al fine di valutare la sussistenza dei requisiti necessari previsti per la ricevibilità della Segnalazione, cui segue l'avvio dell'istruttoria.

Il Gestore della Segnalazione provvede a:

- protocollare su un registro informatico riservato le Segnalazioni ricevute;
- attribuire alle Segnalazioni un codice univoco progressivo;
- registrare la data di ricevimento;
- separare il contenuto della Segnalazione dall'identità del Segnalante al fine di garantirne l'anonimato;
- mantenere le interlocuzioni con la persona segnalante e richiedere, se necessario, integrazioni;
- rendere disponibile, ai soggetti che gestiscono l'istruttoria, il solo contenuto della Segnalazione.

Il termine per l'avvio dell'istruttoria è di 15 giorni lavorativi che decorrono dalla ricezione della Segnalazione.

Al fine di dare diligente seguito alla segnalazione ricevuta, il Gestore della Segnalazione assicura lo svolgimento delle opportune e necessarie verifiche sui fatti segnalati, garantendo che queste siano svolte nei tempi previsti e nel rispetto dei principi di riservatezza, obiettività, competenza e diligenza professionale, con il supporto, ove necessario, delle funzioni specialistiche di competenza.

In particolare, il Gestore della Segnalazione provvede a:

³ Non sono prese in considerazione e le Segnalazioni transitate per canali diversi da quelli ufficiali.

vyfyhbj

Titolo: Estratto Gestione delle Segnalazioni *Whistleblowing*

Versione: 1.2 - Stato: Approvato - Data di approvazione: 27/06/2023

- avviare le verifiche, informando a seconda dei casi le funzioni aziendali competenti per l'oggetto delle materie trattate nella Segnalazione (ad esempio per l'acquisizione di documentazione), e/o consulenti esterni per necessità di investigazione specifiche e specialistiche;
- assicurare, ove possibile, l'interlocuzione con il Segnalante, mediante lo scambio di messaggi, documenti e informazioni integrative, anche al fine di informarlo circa lo stato di avanzamento dell'istruttoria;
- concludere le verifiche tracciando le motivazioni nei casi di archiviazione della Segnalazione, secondo quanto meglio dettagliato nel paragrafo "Archiviazione delle Segnalazioni" del presente documento, cui si rinvia;
- riportare gli esiti delle valutazioni effettuate secondo quanto indicato nel Reporting, come successivamente meglio definito.

Il Gestore della Segnalazione provvede a:

- concordare, con il livello organizzativo appropriato date le circostanze, l'eventuale piano di azione recante le raccomandazioni necessarie per il miglioramento del Sistema di Controllo Interno, garantendone, altresì, il monitoraggio dell'attuazione;
- informare, in caso di Segnalazioni relative a fatti rilevanti, il Presidente del Collegio Sindacale – oltre che il Presidente del Consiglio di Amministrazione, l'Amministratore Delegato/Direttore Generale qualora non coinvolti nei fatti oggetti della Segnalazione e, qualora sia coinvolto nella Segnalazione uno di questi soggetti il Destinatario della Segnalazione informa direttamente il CdA -, al fine di consentire allo stesso di valutare l'opportunità di un'eventuale convocazione di una riunione straordinaria del Collegio;
- concordare con le competenti funzioni aziendali eventuali azioni da intraprendere a tutela degli interessi della Società (ad esempio, azioni giudiziarie, sospensione/cancellazione di fornitori dall'elenco, azioni di rafforzamento del SCI, ecc.);
- sottoporre alla valutazione del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e delle competenti funzioni aziendali, gli esiti degli approfondimenti della Segnalazione, affinché siano intrapresi i più opportuni provvedimenti disciplinari ovvero altre iniziative, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa aziendale di riferimento e secondo quanto meglio dettagliato nel paragrafo "Provvedimenti disciplinari e altre iniziative" del presente documento, cui si rinvia.
- quando il segnalante è corresponsabile delle violazioni, sarà valutato compatibilmente con la disciplina applicabile, un trattamento privilegiato per quest'ultimo rispetto agli altri corresponsabili.

Qualora il Segnalato ritenga che il Segnalante abbia presentato la Segnalazione solo con la finalità di calunniarlo e/o diffamarlo, il Segnalato può presentare denuncia contro persone a lui non note. Laddove l'Autorità Giudiziaria ritenga di dover procedere nei confronti del Segnalante, può richiedere alla Società di fornire l'identità del Segnalante. CDP Venture accogliendo tale richiesta, ottiene l'informazione da parte del Responsabile per la custodia dei dati identificativi del Segnalante. In

Titolo: Estratto Gestione delle Segnalazioni *Whistleblowing*
Versione: 1.2 - Stato: Approvato - Data di approvazione: 27/06/2023

questo caso, nei riguardi del Segnalante si procederà all'applicazione dei provvedimenti disciplinari ritenuti opportuni.

Nel caso di Segnalazioni trasmesse tramite la Piattaforma Informatica, fornita l'informativa sul trattamento dei dati personali, CDP Venture trasmette la richiesta nei riguardi del Responsabile per la custodia dei dati identificativi del Segnalante, solo dopo che la Segnalazione sia stata archiviata, ovvero completata nel sistema. Il suddetto Responsabile può fornire tali dati solo dopo aver ricevuto dalla Società una richiesta debitamente sottoscritta da un proprio rappresentante legale con cui:

- i. comunica il *ticket* identità (codice univoco generato dal sistema in seguito alla richiesta di identità di un Segnalante) della Segnalazione;
- ii. indica le ragioni per le quali è necessario ricevere i dati identificativi del soggetto Segnalante;
- iii. attesta la sussistenza di tutti i requisiti previsti dalla normativa in presenza dei quali è consentito l'accesso ai dati identificativi del soggetto Segnalante;
- iv. richiede di ricevere la comunicazione dei dati identificativi del soggetto Segnalante associato alla Segnalazione di cui al precedente punto (i).

In tutte le fasi inerenti all'accertamento dei fatti segnalati, CDP Venture assicura la tutela del Segnalante contro qualsiasi azione ritorsiva che potrebbe subire e/o comportamenti discriminatori adottati in ragione della Segnalazione effettuata (ad esempio licenziamento, *mobbing*, demansionamento, ecc.). Pertanto, qualora il Segnalante, a seguito dell'accertamento della Segnalazione, ritenga di aver subito condotte ritorsive, può inoltrare una nuova Segnalazione - non anonima - avente ad oggetto le ritorsioni subite, autorizzando preventivamente l'OdV e la U.O. Revisione Interna di CDP Venture ad accedere ai suoi dati personali affinché siano adottati i provvedimenti necessari per ripristinare la situazione e/o per rimediare alle conseguenze negative connesse alla discriminazione, nonché per avviare il procedimento disciplinare nei confronti del soggetto autore della discriminazione.

Il processo di istruttoria dovrà concludersi, fatti salve eventuali eccezioni motivate da necessità di approfondimenti ulteriori, entro 60 giorni dalla ricezione della segnalazione.

4.2 Archiviazione della Segnalazione

Il Gestore della Segnalazione provvede ad archiviare la segnalazione qualora:

- l'oggetto non rientri nell'ambito delle Segnalazioni gestibili tramite il presente documento;
- non presenti elementi tale da far ritenere che l'illecito denunciato si sia effettivamente verificato;
- la descrizione dei fatti risulti palesemente infondata e/o in malafede e/o di contenuto talmente generico da non permettere alcuna verifica in merito alla stessa;
- le comunicazioni riguardino circostanze/fatti già noti e oggetto di contenziosi pendenti tra CDP Venture e terzi e presidiati dal legale e/o dalle altre unità organizzate aziendali competenti;
- il Segnalante abbia omesso di fornire i chiarimenti/le delucidazioni richiesti/e nei termini previsti, qualora la Segnalazione sia stata trasmessa tramite la Piattaforma Informatica.

Titolo: Estratto Gestione delle Segnalazioni *Whistleblowing*
Versione: 1.2 - Stato: Approvato - Data di approvazione: 27/06/2023

L'archiviazione di una Segnalazione è proposta, per gli aspetti inerenti al Modello 231 e al Codice Etico, dal Responsabile Revisione Interna, dal Responsabile Compliance & AML per le segnalazioni riguardanti le tematiche antiriciclaggio e motivata al Presidente dell'OdV di CDP Venture che qualora concordi con i motivi presentati, valida la proposta di archiviazione.

Qualora la segnalazione riguardi il Responsabile della Revisione Interna, il Presidente dell'OdV di CDP Venture condividerà le motivazioni dell'archiviazione con il Presidente del CdA.

Il gestore della Segnalazione archivia la segnalazione e provvede ad aggiornare il registro informatico tenendo traccia delle motivazioni che hanno condotto all'archiviazione.

4.3 Provvedimenti disciplinari e altre iniziative

Qualora dallo svolgimento delle attività di accertamento sulle Segnalazioni dovessero emergere, a carico del Segnalato, comportamenti illeciti o irregolari, CDP Venture valuta l'attivazione di provvedimenti disciplinari e/o sanzionatori, ovvero iniziative giudiziarie.

4.4 Conservazione della documentazione e tracciabilità

Tutte le unità organizzative coinvolte nelle attività disciplinate dal presente documento assicurano, ciascuna per quanto di propria competenza, la tracciabilità dei dati e delle informazioni e provvedono alla conservazione della documentazione prodotta, cartacea e/o elettronica, in modo da consentire la ricostruzione delle diverse fasi del processo stesso, garantendone sempre la riservatezza e la protezione dei dati personali del Segnalante e del Segnalato e della persona coinvolta.

La documentazione in originale, cartacea e/o informatica, deve essere conservata per non oltre cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione, salvo i casi di procedimenti giudiziari avviati/in corso.

Se per la segnalazione si utilizza una linea telefonica registrata o un altro sistema di messaggistica vocale registrato, la segnalazione, previo consenso della persona segnalante, è documentata a cura del personale addetto mediante registrazione su un dispositivo idoneo alla conservazione e all'ascolto oppure mediante trascrizione integrale. In caso di trascrizione, la persona segnalante può verificare, rettificare o confermare il contenuto della trascrizione mediante la propria sottoscrizione del relativo verbale.

Se per la segnalazione si utilizza una linea telefonica non registrata o un altro sistema di messaggistica vocale non registrato la segnalazione è documentata per iscritto mediante resoconto dettagliato della conversazione a cura del personale addetto. La persona segnalante può verificare, rettificare e confermare il contenuto della trascrizione mediante la propria sottoscrizione del relativo verbale.

Quando, su richiesta della persona segnalante, la segnalazione è effettuata oralmente nel corso di un incontro con il personale addetto, quest'ultima, previo consenso della persona segnalante, è

Titolo: Estratto Gestione delle Segnalazioni *Whistleblowing*
Versione: 1.2 - Stato: Approvato - Data di approvazione: 27/06/2023

documentata a cura del personale addetto mediante registrazione su un dispositivo idoneo alla conservazione e all'ascolto oppure mediante verbale. La persona segnalante può verificare, rettificare e confermare il verbale dell'incontro mediante la propria sottoscrizione.

4.5 Trattamento dei dati ai fini *privacy*

Nell'ambito del presente processo è tutelato, ai sensi della legge vigente e delle procedure aziendali in materia di *privacy*, il trattamento dei dati personali delle persone coinvolte e/o citate nelle Segnalazioni.

CDP Venture garantisce che il trattamento dei dati personali avvenga in modo lecito e secondo correttezza e comunque in base alle specifiche regole previste dalla normativa vigente.

Inoltre, si specifica che la riservatezza del dipendente di CDP Venture che effettua una Segnalazione è inoltre tutelata ai sensi di quanto previsto dall'art. 2 *undecies* rubricato "*Limitazione ai diritti dell'interessato*" del Decreto legislativo 10 agosto 2018 n. 101 recante "*Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)*".

5 Altri canali di segnalazione

Canale di segnalazione esterno - ANAC

Il Segnalante può effettuare la segnalazione esterna all'ANAC se, al momento della sua presentazione, ricorre una delle seguenti condizioni:

- non è prevista, nell'ambito del contesto lavorativo, l'attivazione obbligatoria del canale di segnalazione interna ovvero questo, anche se obbligatorio, non è attivo o, anche se attivato, non è conforme a quanto previsto dall'articolo 4 del D. Lgs. 24/2023;
- il Segnalante ha già effettuato una segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito;
- il Segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione tramite il canale interno, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito oppure che la stessa segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione;
- il Segnalante ha fondato motivo di ritenere che la Violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse

Pertanto, la scelta del canale di segnalazione non è rimessa alla discrezione del Segnalante in quanto in via prioritaria è favorito l'utilizzo del canale interno e, solo al ricorrere di una delle sopramenzionate condizioni, è possibile effettuare una segnalazione esterna.

Titolo: Estratto Gestione delle Segnalazioni *Whistleblowing*
Versione: 1.2 - Stato: Approvato - Data di approvazione: 27/06/2023

Anche le segnalazioni esterne possono essere effettuate in forma scritta tramite la piattaforma informatica oppure in forma orale attraverso linee telefoniche o sistemi di messaggistica vocale, ovvero, su richiesta della persona segnalante, mediante un incontro diretto fissato entro un termine ragionevole.

La segnalazione esterna presentata ad un soggetto diverso dall'ANAC è trasmessa a quest'ultima entro sette giorni dalla data di ricevimento, dando contestuale notizia della trasmissione alla persona segnalante.

Ricevuta la segnalazione, l'ANAC avvisa la persona segnalante del ricevimento della segnalazione esterna entro sette giorni dalla data del suo ricevimento, salvo esplicita richiesta contraria della persona segnalante ovvero salvo il caso in cui l'ANAC ritenga che l'avviso pregiudichi la protezione della riservatezza dell'identità della persona segnalante. L'Autorità deve⁴, inoltre, i) mantenere le interlocuzioni con la persona segnalante e richiedere a quest'ultima, se necessario, integrazioni; ii) dare diligente seguito alle segnalazioni ricevute; iii) e) svolgere l'istruttoria necessaria a dare seguito alla segnalazione, anche mediante audizioni e acquisizione di documenti; iv) dare riscontro alla persona segnalante entro tre mesi o, se ricorrono giustificate e motivate ragioni, sei mesi dalla data di avviso di ricevimento della segnalazione esterna o, in mancanza di detto avviso, dalla scadenza dei sette giorni dal ricevimento; (v) comunicare al Segnalante l'esito finale, che può consistere anche nell'archiviazione o nella trasmissione alle autorità competenti o in una raccomandazione o in una sanzione amministrativa pecuniaria⁵ nei confronti del soggetto ritenuto responsabile.

Divulgazione pubblica

Il Segnalante può inoltre ricorrere alla Divulgazione pubblica qualora:

- abbia trasmesso la segnalazione tramite il canale interno e/o esterno e non sia stato dato riscontro nei termini previsti dalla legge;
- abbia fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
- abbia fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto (ad esempio, sussiste il rischio che siano occultate o distrutte prove o il fondato timore

⁴ L'ANAC può non dare seguito alle segnalazioni che riportano violazioni di lieve entità e procedere alla loro archiviazione.

⁵ L'art. 21 della Legge contempla le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie: "... a) da 10.000 a 50.000 euro quando accerta che sono state commesse ritorsioni o quando accerta che la segnalazione è stata ostacolata o che si è tentato di ostacolarla o che è stato violato l'obbligo di riservatezza di cui all'articolo 12; b) da 10.000 a 50.000 euro quando accerta che non sono stati istituiti canali di segnalazione, che non sono state adottate procedure per l'effettuazione e la gestione delle segnalazioni ovvero che l'adozione di tali procedure non è conforme a quelle di cui agli articoli 4 e 5, nonché quando accerta che non è stata svolta l'attività di verifica e analisi delle segnalazioni ricevute; c) da 500 a 2.500 euro, nel caso di cui all'articolo 16, comma 3, salvo che la persona segnalante sia stata condannata, anche in primo grado, per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile. 2. I soggetti del settore privato di cui all'articolo 2, comma 1, lettera q), numero 3), prevedono nel sistema disciplinare adottato ai sensi dell'[articolo 6, comma 2, lettera e\), del decreto n. 231 del 2001](#), sanzioni nei confronti di coloro che accertano essere responsabili degli illeciti di cui al comma 1".

Titolo: Estratto Gestione delle Segnalazioni *Whistleblowing*
Versione: 1.2 - Stato: Approvato - Data di approvazione: 27/06/2023

che chi ha ricevuto la segnalazione possa essere colluso con l'autore della violazione o sia coinvolto nella violazione).

Titolo: Estratto Gestione delle Segnalazioni *Whistleblowing*
Versione: 1.2 - **Stato:** Approvato - **Data di approvazione:** 27/06/2023